

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, riproduce l'analogo disegno di legge predisposto dal Governo e presentato al Parlamento il 5 maggio 1990 (atto Camera n. 4801). Il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario in quanto il 18 maggio è scaduta l'ultima proroga in materia, stabilita dal decreto-legge n. 139 del 1988, convertito dalla legge n. 227 del 1988.

* * *

Gli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, stabiliscono in 55

anni il limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Obiettive esigenze operative, in special modo quelle riconducibili alla persistente e non agevolmente contrastabile carenza dei ruoli organici del Corpo degli agenti di custodia, imposero, sin dal 1976, l'adozione di misure straordinarie dirette al trattenimento in servizio del personale del Corpo prossimo al congedo per ragioni di anzianità, allo scopo di recuperare un congruo numero di militari diversamente non sostituibili con pari numero di neoagenti, stante la persistente nota difficoltà di reclutamento, in una situazione generale grave e complessa.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel contesto di tale esigenza venne proposto ed approvato un provvedimento legislativo (decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 1976, n. 392) appunto allo scopo di elevare, per la durata di un quinquennio, il limite di età in questione da anni 55 ad anni 58 e, quindi, di ottenere la disponibilità di contingenti altrimenti collocati a riposo.

Nel quinquennio considerato, la progressiva applicazione della riforma penitenziaria, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, tenuto anche conto del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, recentemente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, non solo ha comportato un notevolissimo ampliamento delle competenze demandate di fatto agli agenti di custodia, ma, a seguito della indispensabile apertura di nuovi istituti di prevenzione e di pena, ha posto, altresì, in ancor più drammatica evidenza la sensibile inadeguatezza degli organici del Corpo proprio in funzione del reperimento dei contingenti da impiegarsi a presidio di detti nuovi istituti, la cui attivazione non poteva trovare ulteriore differimento di fronte al persistente incremento della popolazione detenuta.

La conseguenza inevitabile, salvi altri interventi posti in essere al fine di potenziare la dotazione dei ruoli, è stata quella del forzoso ricorso alla proroga legislativa, per la durata di un anno (decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, convertito dalla legge 26 giugno 1981, n. 330, decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, convertito dalla legge 16 luglio 1982, n. 443, e decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436) e per la durata di due anni (decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, articolo 16, non convertito in legge;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, articolo 1, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287; decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227), del limite di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo, con scadenza alla data del 18 maggio 1990.

Nella considerazione che i provvedimenti legislativi sopra citati hanno consentito di confermare in servizio attivo agenti di custodia che, seppure non più giovani, hanno dato prova di rendimento e che la realtà operativa penitenziaria propone tematiche da affrontarsi quotidianamente senza indugi, si ritiene, nell'interesse generale, di proporre la proroga di due anni dell'elevazione al cinquantottesimo anno del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Il relativo provvedimento consentirebbe, infatti, sia l'ovvio trattenimento in servizio dei militari fino al limite citato, con l'obiettivo recupero di unità di sicuro affidamento altrimenti perdute, sia la possibilità di corrispondere alle attese del personale che l'adozione di tale provvedimento auspica, sia una sorta di equiparazione con quanto in vigore per le altre forze di polizia in materia.

Avuto riguardo alla scadenza dell'ultima proroga legislativa, con presumibile collocamento in congedo di circa 175 unità, il provvedimento stabilisce la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia al raggiungimento del limite di età di 58 anni.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato e pertanto non si è ritenuto di dover redigere la relazione tecnica e le relative schede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990.

Differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire di due anni il disposto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, concernente l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 139, convertito dalla legge 20 giugno 1988, n. 227, è differito di due anni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - VASSALLI - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI